

**Richiesta di occupazione di suolo pubblico ai sensi del D.L. 19/05/2020, n° 34,
"Decreto Rilancio"**

Nota:

- l'esenzione dal pagamento Cosap riguarda le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;
- il periodo d'esenzione è stabilito dal 1° maggio al 30 ottobre 2020;

Al Comune di Grottaferrata

PEC suap@pec.comune.grottaferrata.rm.it

*Trasmettere esclusivamente con modalità telematica (PEC)
firmata digitalmente*

Il sottoscritto

Cognome

Nome

Cod. Fiscale

in qualità di *(specificare se Ditta Individuale o Rapp.te Legale)*

della impresa *(specificare la denominazione come risultante alla CCIAA)*

.....

con Cod. Fiscale

e Partita IVA

CHIEDE

per il periodo dal al

(spuntare la casella d'interesse)

NUOVA occupazione di suolo pubblico relativamente all'attività svolta in Grottaferrata *(specificare Via/Piazza)*

altezza n° civ.

come da planimetria allegata per complessivi mq (ml. x

ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico relativamente all'attività sita in Grottaferrata *(specificare Via/Piazza)*

altezza n° civ.

come da planimetria allegata per ulteriori mq (ml. x

[Nota: in ottemperanza agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, l'iter semplificato per l'occupazione del suolo pubblico riguarda esclusivamente pedane, tavoli, sedie e ombrelloni, i quali devono rispettare le caratteristiche e la modalità stabilite Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (in breve Regolamento COSAP), riportate a margine del presente modello]

L'occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili:

(a seguire, specificare dettagliatamente materiali, colori e tipo di strutture, tenendo conto delle caratteristiche stabilite dall'art. 25 del Regolamento COSAP riportato a margine)

.....
.....
.....
.....
.....

Il/La sottoscritto/a, ai fini della presente richiesta, consapevole:

- delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
- che, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendaci;
- che verranno eseguiti specifici controlli in merito all'uso del suolo pubblico e al rispetto del Regolamento COSAP del Comune di Grottaferrata;
- che il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali, di traffico nonché per motivi di pubblico interesse e per inosservanza di vigenti norme e regolamenti;
- che può essere stabilita la sospensione temporanea della concessione o autorizzazione in caso di manifestazioni autorizzate che interessino il luogo occupato dagli stessi previa deliberazione di giunta comunale;

DICHIARA

- che i dati e le informazioni contenute nel presente modulo sono veri;
- di fare salvi i diritti di terzi;
- di essere a conoscenza della vigente normativa e della regolamentazione in materia di uso del suolo pubblico, in merito anche alle modalità di occupazione ed utilizzo delle aree e spazi pubblici;
- di aver letto e di rispettare il Regolamento COSAP del Comune di Grottaferrata, presente sul sito web dell'Ente, riportato a margine del presente modello per estratto, con specifico riferimento alla presente istanza;
- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell'occupazione e delle misure di sicurezza igienico sanitaria e alimentare;
- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza epidemiologica anti covid-19, anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori;
- di essere consapevole che l'esenzione dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico riguarda il solo periodo fino al 31 ottobre 2020;
- di essere a conoscenza che il presente procedimento sarà gestito in osservanza del Regolamento COSAP del Comune di Grottaferrata e che il termine di conclusione dello stesso è di 20 giorni.

ALLEGA: *(allegati **essenziali** per l'avvio del procedimento amministrativo)*

- PLANIMETRIA dettagliata dell'occupazione *(con specifica indicazione del luogo e dei metri lineari dell'area interessata)*;
- Copia del documento d'identità *(in corso di validità)*;
- Altro *(specificare)*

Data

Firma (digitale)

LE SEGUENTI PAGINE NON OCCORRE STAMPARLE E/O TRASMETTERLE

Estratto del Regolamento Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche e connesso procedimento

amministrativo - Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 29/04/2016.

ART. 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. **Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento** dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, **nei seguenti casi:**
 - **violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione-autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);**
 - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione-autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni etc.);
 - per il mancato versamento di tutto o parte del canone concessorio, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di messa in mora, quando l'interessato non abbia adempiuto al pagamento del canone alla scadenza prevista dal presente Regolamento;
 - in via generale, per la violazione delle norme del presente Regolamento.

Art. 23 – CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE DEI "DEHORS" E "CHIOSCHI"

2. Non è consentito, in generale, occupare spazio e installare "dehors" o "chioschi" in prossimità di intersezioni viarie. **È ammessa l'occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero, per i flussi pedonali, uno spazio che deve avere una larghezza pari almeno a due metri**, salvo i casi di diversa valutazione effettuata dai competenti Uffici comunali in ragione dell'entità dei flussi pedonali e della salvaguardia dell'incolumità pubblica. In ogni caso deve essere garantito il libero e agevole passaggio per i portatori di handicap. La concessione-autorizzazione non può, inoltre, essere rilasciata qualora il "dehors" o il "chiosco" impedisca la visuale creando problemi di sicurezza e contrasti con le norme del codice della strada.
3. ... (*omissis*)
4. Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare le norme e le disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.
5. Le strutture e i manufatti dei "dehors" e dei "chioschi" devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici ed ai prevedibili carichi agenti su di essi come definiti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni. Qualunque danno a persone e cose è a totale carico dell'intestatario della concessione-autorizzazione ed il Comune è esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale a riguardo.
6. **L'occupazione di suolo pubblico e la collocazione dei "dehors" e dei "chioschi" devono essere prospicienti il tratto di facciata interessato dall'attività commerciale stessa, o, in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o di pertinenza dell'esercizio stesso.** Nel caso in cui i pubblici esercizi si trovino nei vicoli o nelle strade che confluiscono nelle arterie pedonali centrali, le istanze saranno prese in considerazione in subordine rispetto a quelle relative agli esercizi direttamente collocati nelle medesime arterie centrali.
7. **Non è consentito installare "dehors" se per raggiungerli dalla sede dell'attività sia necessario l'attraversamento di strade interessate da intenso traffico veicolare.**
8. ... (*omissis*)
9. Non è ammissibile installare "chioschi" in aree, o a ridosso delle medesime, destinate, anche se solo stagionalmente, a "dehors" ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio su aree pubbliche. Viceversa è possibile installare "dehors" a servizio di "chioschi" alle condizioni e con i limiti di cui al presente regolamento.
10. Sia i "chioschi" che i "dehors" sono strutture che, per dimensioni e caratteristiche funzionali, sono destinate ad un uso circoscritto nel tempo ed a soddisfare esigenze che non hanno, generalmente, il carattere della continuità. Le loro caratteristiche costruttive (materiali utilizzati, sistemi di ancoraggio al suolo ecc.), pertanto, devono essere tali da garantirne una facile rimozione ... (*omissis*)

Art. 24 – LIMITI DI OCCUPAZIONE DEI "DEHORS" E "CHIOSCHI"

1. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. ... (*omissis*)
Le occupazioni con "dehors" di tipo di cui all'art. 2 - comma 5 - lettere a), b), c) e d) [N.d.r.: trattasi di tavoli, sedie e ombrelloni] previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate con la condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; tali occupazioni possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe solo dietro presentazione, da parte del richiedente la concessione-autorizzazione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.
2. **L'occupazione non deve impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.**
3. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali oggetto di elevato traffico veicolare: ... (*omissis*).

4. In corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate l'occupazione **non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.**
5. Ad eccezione delle aree classificate quali isole ambientali, in corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione del suolo deve essere posta all'esterno del triangolo di visibilità, avente il vertice in corrispondenza della congiunzione fra i due lati (formati dai cordoli stessi), di lunghezza pari alla somma delle larghezze di entrambi i marciapiedi. Il terzo lato sarà costituito dal segmento di congiunzione fra i due lati precedentemente individuati.

Art. 25 – CARATTERISTICHE, MATERIALI, COLORI E STRUTTURE CONSENTITE PER I “DEHORS” E “CHIOSCHI”

1. ... (omissis)
2. ... (omissis)
3. **Le pedane non sono ammesse salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente tale da rendere impossibile l'installazione di tavoli e sedie;** queste ultime dovranno essere realizzate con manufatti rimovibili, non deperibili ed aventi caratteristiche tali che impediscano l'accumulo di rifiuti. Non è ammesso l'impiego di manti di calpestio in materiali plastici, prati sintetici, moquette e lamiera. Per i piani di calpestio potranno essere utilizzati materiali quali legno o elementi similari alla pietra (peperino).
4. La perimetrazione del suolo occupato (qualora si renda necessaria) non potrà essere realizzata con protezioni costituite da pannelli recanti scritte o logo pubblicitari di qualsiasi genere; essa dovrà essere realizzata con elementi di altezza massima di 50 cm, (da evitare staccionate il legno e fioriere continue perimetrali) che alterino la visibilità dei luoghi.
5. Tutti gli arredi mobili e fissi dovranno essere ubicati all'interno dell'area autorizzata, non è permesso utilizzare arredi (es. sedie e tavolini) singolarmente ubicati all'esterno dell'attività commerciale senza concessione-autorizzazione.
6. **Non è ammesso l'utilizzo di: tavoli e sedie in plastica forniti da sponsor o di colori vivaci;** vasi e portavasi a sbalzo posti su parapetti o su elementi posti perimetralmente all'area del “dehors”.
7. **Sono ammessi arredi in midollino, ghisa e resina, legno di tinte neutre. In ogni caso i modelli ed i colori degli arredi devono essere esplicitati compiutamente ed in dettaglio nel progetto allegato alla domanda di installazione.**
8. **I tovagliati, ove posti all'esterno, dovranno essere in tinte unite di colori neutri; sono esclusi tovagliati in plastica di disegni sgargianti o quadrettati.**
9. Non è permessa l'installazione di sistemi audio-visivi, riproduttori di suoni, apparecchi TV, posa di frigoriferi, contenitori vari, tabelloni pubblicitari, distributori generi alimentari e simili, apparecchi e congegni elettronici, (es. giochi) bande metalliche pubblicitarie.
10. **Le strutture e i manufatti dei “dehors” devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve vento pioggia ecc.). Qualora, per l'ombreggiamento, vengano utilizzati ombrelloni questi dovranno essere adeguatamente ancorati per contrastare il vento. Gli ombrelloni dovranno avere il sostegno color legno o alluminio grigio preferibilmente di forma quadrata o rettangolare e copertura di colore canapa naturale (ecrù) o colore tortora; non dovranno recare sponsor pubblicitari di alcun genere.**
11. Durante le ore di chiusura dell'attività commerciale, gli arredi (sedie, tavoli, ecc.) possono non essere rimossi, ma vanno adeguatamente custoditi e sistemati. A tal fine non sono consentiti accatastamenti che alterino il decoro e la visibilità dei luoghi. In occasione di chiusura prolungata oltre 4 (quattro) giorni, gli arredi dovranno essere ritirati e custoditi in luoghi privati.
12. L'utilizzo di illuminazione suppletiva a quella pubblica deve rispettare la normativa vigente ed essere preventivamente autorizzata dal Comune. ... (omissis)
13. Valgono, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) **Gazebi – Ombrelloni:** devono avere supporto in legno, in ferro o alluminio con sezione della struttura di forma quadrata o rettangolare. Per Corso del Popolo e P.zza Cavour, i tessuti dovranno essere di tinta unita di colore ecrù; nelle altre zone è ammesso anche l'uso di tessuti con colore verde scuro o bordò.
 - b) **Pedane:** Le pedane sono ammesse solo in caso di forte pendenza o situazioni di dissesto del piano stradale tale da rendere impraticabile la posa di tavoli e sedie; esse **dovranno essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili e privi di fessurazioni.** Dovranno essere realizzate in modo da garantire il regolare deflusso delle acque piovane. **Non sono ammesse pedane realizzate con grigliati metallici, linoleum, tappeti erbosi sintetici.** L'altezza da terra delle pedane dovrà essere tale da consentire il raccordo con il marciapiede; in ogni caso dovrà essere comunque garantita l'accessibilità ai soggetti diversamente abili.
 - c) **Vasi e fioriere:** è ammesso l'impiego di vasi per fiori e piante ornamentali con altezza min. di cm. 40 e massima di cm. 90 posti agli angoli del perimetro dell'area; in tali vasi, che non possono essere lasciati privi di vegetazione, è ammessa la piantumazione solamente di piante sempreverdi, prive di spine e/o di foglie pungenti, resistenti alle differenze climatiche. I vasi dovranno essere in resina colore della terracotta e/o con colori di minimo impatto. Non sono ammesse siepi continue, vasi e portavasi aggettanti dai pannelli delimitanti, né fiori a caduta distribuiti casualmente intorno ai tavoli. I vasi privi di vegetazione, o con presenza di seccume, devono essere prontamente rimossi.
 - d) **Tavoli:** **I tavoli possono essere in legno (adatti per forma ed essenza ad esterno), ferro e alluminio, resina, vimini, bambù, in colori naturali. Non sono ammessi tavoli e sedie in plastica.** I colori saranno valutati in fase di approvazione del progetto. Non sono ammessi tavoli con impresse scritte pubblicitarie.

- e) **illuminazione suppletiva:** La realizzazione di illuminazione suppletiva, ad integrazione dell'illuminazione pubblica, deve rispettare la normativa vigente sia in materia di inquinamento luminoso che di sicurezza degli impianti. La luce emessa deve essere di intensità medio-bassa e di colore bianco con esclusione di qualsiasi colorazione. Le caratteristiche dei corpi illuminanti non devono contrastare con l'ambiente o alterare la percezione visiva dell'ambiente durante le ore serali.
 - f) **Sedie: Dovranno essere coordinate con i tavoli.** Con esclusione dei ristoranti, è ammesso l'impiego di divani da esterno con tavolini bassi, con colore e materiale simile a quello delle sedie e dei tavoli. Sono da evitare panche in legno e/o con struttura in ferro.
 - g) **Pannelli di delimitazione:** Sono ammessi solo per motivi adeguatamente documentati di igiene e di protezione dal vento. In ogni caso la loro altezza non dovrà superare i cm 150. I pannelli di delimitazione, nel caso ne sia autorizzato il montaggio, dovranno avere il minimo impatto con l'ambiente circostante. In ogni caso sono vietati grigliati in ferro o in legno. Sono ammessi materiali trasparenti.
 - h) ... (omissis).
 - i) **Note generali:** Eventuali altre proposte sulla tipologia delle strutture e degli arredi non contemplate nel presente documento potranno essere considerate ed accettate dall'ufficio competente se non contrastano con i principi generali e le finalità del regolamento. In particolare in Corso del Popolo, P.zza Cavour, Largo Vandoeuvre, non sono ammessi pannelli di delimitazione di qualsiasi materiale e colore, panche in legno con supporti in ferro, accatastamenti degli arredi, strumenti elettronici di qualsiasi genere, festoni o bandoni pubblicitari di qualsiasi genere apposti anche nei balconi o parapetti degli edifici.
14. Con provvedimento motivato la Giunta Comunale potrà esonerare dal rispetto delle specifiche tecniche di cui al presente articolo iniziative di particolare valore artistico e culturale.

Art. 26 – PUBBLICITÀ SUI “DEHORS” E “CHIOSCHI”

1. **Sugli elementi componenti i “dehors” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d’esercizio, non luminosi né illuminati.**
2. Il logo di identificazione dell’esercizio deve avere un carattere poco appariscente, **non sono ammesse scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.**

Art. 27 – MANUTENZIONE DEI “DEHORS” E “CHIOSCHI”

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei “dehors” e dei “chioschi” devono essere mantenute sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione-autorizzazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. ... (omissis).

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)
Vigente al: 19-05-2020

Art. 181

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico,** tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-
quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, **sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
 2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e **fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria,** in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
 3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- ... [Omissis]